Il Ministro per la Protezione civile

e le Politiche del mare

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Approvazione del programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*", e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", e s.m.i.;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*", e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º ottobre 2012, recante "*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*", e, in particolare, gli articoli 12-bis e 21 che disciplinano, rispettivamente, le competenze del Dipartimento "Casa Italia" e del Dipartimento della Protezione civile;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale è stato nominato Ministro senza portafoglio il Sen. Nello Musumeci;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, con il quale è stato conferito al Sen. Nello Musumeci l'incarico per le politiche del mare e il Sud;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2022, con il quale è stato conferito al Sen. Nello Musumeci l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, con cui è stato delegato al Sen. Nello Musumeci l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative anche normative, vigilanza e verifica, nonché di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2022, con il quale è stato conferito al Cons. Luigi Ferrara l'incarico di Capo del Dipartimento "Casa Italia" della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024, con il quale è stato conferito al Dott. Fabio Ciciliano, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del

Il Ministro per la Protezione civile

e le Politiche del mare

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento della Protezione civile, a far data dal 24 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

VISTO l'articolo 1, comma 400, della legge del 30 dicembre 2023, n. 213, concernente "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*", che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici (di seguito, anche programma), con una dotazione pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028;

CONSIDERATO che le risorse del Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici sono confluite nel capitolo 993 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito di competenza del C.D.R. 2 "Casa Italia";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2023 con il quale è stata conferita al Cons. Luigi Ferrara la gestione, unitamente ai poteri di spesa, delle risorse finanziarie esistenti sui capitoli di spesa del C.D.R. 2 "Casa Italia";

VISTO il comma 401, dell'articolo 1 della citata legge n. 213 del 30 dicembre 2023, che prevede l'istituzione, con decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, di una Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici;

CONSIDERATO che il medesimo comma 401 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 dispone, altresì, che la Cabina di coordinamento sia presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento "Casa Italia" e dal Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e sia composta da rappresentanti dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze, della giustizia, dell'interno, della difesa, della cultura, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, nonché dell'Agenzia del demanio, della Conferenza delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

CONSIDERATO, inoltre, che l'articolo 1, comma 402, della già citata legge n. 213 del 30 dicembre 2023 dispone che con decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, su proposta della Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle

Il Ministro per la Protezione civile

e le Politiche del mare

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Finanze, sia approvato il programma di cui al precedente comma 400, declinato attraverso diverse linee di azione, incluso il potenziamento delle attività finanziate dall'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, delle quali sono responsabili le amministrazioni di settore;

CONSIDERATO che il programma, finanziato con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e declinato attraverso diverse linee di azione delle quali sono responsabili le amministrazioni di settore, individua le priorità di intervento, il quadro finanziario, le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalità di revoca dei finanziamenti, e che all'attuazione del programma possono concorrere risorse già disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale, nonché risorse dell'Unione europea e nazionali della coesione allo scopo destinate;

VISTO il decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare del 7 febbraio 2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 46 del 24 febbraio 2024, con il quale è stata istituita la Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici (di seguito, Cabina di coordinamento);

VISTI, in particolare, gli articoli 2 e 3, comma 5, del suddetto decreto, i quali disciplinano, rispettivamente, le funzioni della Cabina di coordinamento e l'istituzione, con provvedimento congiunto dei Presidenti della medesima Cabina di coordinamento, di una Segreteria tecnico-amministrativa, composta da personale del Dipartimento della Protezione civile e del Dipartimento "Casa Italia";

VISTO il decreto congiunto del Capo del Dipartimento della Protezione civile e del Capo del Dipartimento "Casa Italia" dell'11 febbraio 2025, con il quale è stata istituita la predetta Segreteria tecnico-amministrativa e ne sono state stabilite la composizione e le funzioni;

CONSIDERATO che le Amministrazioni di cui al già citato articolo 1, comma 401, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, hanno provveduto alla designazione dei propri rappresentanti in seno alla Cabina di coordinamento;

CONSIDERATO, altresì, che, acquisiti i predetti atti di designazione, i Presidenti della Cabina di coordinamento hanno provveduto a convocare la riunione di insediamento, tenutasi in data 27 giugno 2024 e che la Cabina di coordinamento si è successivamente riunita il 12 luglio 2024, 30 luglio 2024, 31 ottobre 2024, 22 gennaio 2025, 15 aprile 2025 e 12 giugno 2025;

Il Ministro per la Protezione civile

e le Politiche del mare

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

CONSIDERATO, infine, che la Cabina di coordinamento, nel corso della riunione del 22 gennaio 2025 ha approvato, in attuazione dell'articolo 1, commi 400 e 402, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, la proposta di programma nazionale di prevenzione sismica, con finalità di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici;

VISTA la nota del 14 aprile 2025, con la quale i Presidenti della Cabina di coordinamento hanno formalmente trasmesso al Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, ai fini dell'approvazione, la citata proposta di programma nazionale di prevenzione sismica approvata dalla medesima Cabina di coordinamento;

ACQUISITO il concerto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

DECRETA

Articolo 1

(*Approvazione del programma*)

1. È approvato, ai sensi del dell'articolo 1, comma 402, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il programma nazionale di prevenzione sismica, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Articolo 2

(*Funzioni operative della cabina di coordinamento*)

1. La Cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 401, legge 30 dicembre 2023, n. 213, assicura l'attività di impulso, coordinamento e monitoraggio nella fase di attuazione del programma, anche avvalendosi della Segreteria tecnico-amministrativa. Al monitoraggio di cui al presente comma la suddetta Cabina di coordinamento provvede anche sulla base dei dati presenti sui sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato.
2. La Cabina di coordinamento, anche avvalendosi della Segreteria tecnico-amministrativa svolge, fra l'altro, le seguenti attività:
    a) redige apposite linee guida che definiscono le modalità operative per l'attuazione del programma, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;
    b) acquisisce da ciascuna Amministrazione interessata le graduatorie degli edifici da sottoporre a verifica di vulnerabilità, entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

Il Ministro per la Protezione civile

e le Politiche del mare

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

c) acquisisce entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto da ciascuna Amministrazione interessata, ai fini della formazione della relativa graduatoria, l'elenco di interventi per i quali si richiede il finanziamento, i quali dovranno essere corredati del cronoprogramma di realizzazione, che preveda l'ultimazione dei lavori entro e non oltre il 31 dicembre 2028;
d) sulla base degli elenchi di cui al precedente punto, entro 60 giorni dalla loro acquisizione da ciascuna Amministrazione interessata, elabora la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, corredati del relativo Codice unico di progetto e del cronoprogramma di cui alla lettera c), da approvarsi, unitamente ai casi e alle modalità di revoca dei finanziamenti, entro i successivi 30 giorni, con decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, trasmesso per informativa al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato.

3. La Cabina di coordinamento e la segreteria tecnico amministrativa operano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ai sensi del comma 401 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 e dell'articolo 4 del decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare del 7 febbraio 2024.

Articolo 3

(*Impegno e trasferimento delle risorse del Fondo*)

1. Ai fini dell'attuazione del programma di cui all'articolo 1 il Dipartimento Casa Italia adotta gli atti di impegno e pagamento delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, iscritte nel capitolo 993 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito di competenza del C.D.R. 2 "Casa Italia".

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente.

IL MINISTRO

PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE

MUSUMECI SEBASTIANO
PRESIDENZA CONSIGLIO
DEI MINISTRI
14.07.2026 19:08:37
GMT+02:00

IL MINISTRO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Firmato digitalmente da
Giancarlo Giorgetti
2026-07-31 19:29:26 +0200

PROGRAMMA NAZIONALE DI PREVENZIONE SISMICA

PROGRAMMA DI MITIGAZIONE STRUTTURALE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI

INDICE

Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici: motivazioni e obiettivi

a. Premessa 3

b. Motivazioni e obiettivi 4

PARTE 1

1.1 Ricognizione delle attività di investimento in corso per la prevenzione del rischio sismico degli edifici pubblici 7

1.1.a Risorse già disponibili 7

1.1.a.i Il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese 7

1.1.a.ii Accordi FSC, programmi regionali dei Fondi strutturali, interventi PNRR 10

1.1.b Elementi di sintesi tratti dalle schede informative 15

1.1.c Comunicazione degli interventi in corso per la mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici finanziati con risorse del bilancio statale 18

PARTE 2

2.1 Priorità di intervento e linee di azione 19

2.1.a Priorità 19

2.1.a.i Edifici pubblici strategici 20

2.1.a.ii Edifici pubblici rilevanti 20

2.1.a.iii Altre tipologie di edifici pubblici 20

2.1.b Linee di azione 21

2.1.b.i. Verifiche di vulnerabilità degli edifici pubblici 21

2.1.b.ii Interventi strutturali di riduzione del rischio sismico degli edifici pubblici 23

2.1.b.iii Potenziamento dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 26

2.1.b.iv Criteri di ripartizione delle risorse per le verifiche di vulnerabilità 27

2.2 Quadro finanziario 29

Aspetti di attuazione e governance del Programma

a. Profili generali di attuazione e governance del Programma 30

b. Soggetti responsabili, soggetti attuatori, modalità di monitoraggio e sorveglianza delle attività della Parte 2 31

c. Modalità di revoca connesse alle attività della Parte 2 32

APPENDICE 34

Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici: motivazioni e obiettivi

a. Premessa

La legge 30 dicembre 2023, n. 213, all'articolo 1, commi da 400 a 402, ha istituito un **Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità simica degli edifici pubblici**, con una dotazione complessiva di 285 milioni di euro per il periodo 2024-2028. La medesima legge ha previsto, inoltre, l'istituzione della Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici (articolo 1, comma 401) e l'approvazione, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Cabina di coordinamento, di un Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici (articolo 1, comma 402).

Il Programma, declinato attraverso diverse linee di azione, incluso il potenziamento delle attività finanziate dall'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, individua le priorità di intervento, il quadro finanziario, le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalità di revoca dei finanziamenti.

La Cabina di coordinamento, istituita con Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 7 febbraio 2024, è presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero della cultura, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della salute, della Agenzia del demanio, della Conferenza delle Regioni, della Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e della Unione delle province d'Italia (UPI).

La Cabina di coordinamento si è insediata con la prima riunione del 27 giugno 2024 e ha proseguito i lavori con le riunioni tenutesi nelle seguenti date: 12 luglio 2024, 30 luglio 2024, 31 ottobre 2024, 22 gennaio 2025, 15 aprile 2025 e 12 giugno 2025.

Il presente documento contiene il primo **Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici**, predisposto dalla Cabina di coordinamento nell'esercizio delle proprie attribuzioni. Detto documento consta di una sezione introduttiva ed è articolato in due Parti. La Parte 1 reca la ricognizione delle attività di investimento in corso per la mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici. La Parte 2 reca: i) le priorità di intervento e linee di azione;

ii) il quadro finanziario. Il Programma si chiude con gli aspetti concernenti l'attuazione e la governance.

Il presente Programma acquista efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

b. Motivazioni e obiettivi

L'esposizione al rischio sismico in Italia è ben nota: un dato sintetico, fra i tanti che possono essere richiamati, riguarda il ricorso al Fondo di solidarietà dell'UE per le catastrofi, per il quale l'Italia risulta, dall'istituzione del Fondo nel 2022, il primo beneficiario fra gli Stati membri con un importo erogato pari a 3 miliardi di euro su un totale di 7,6 miliardi di euro per l'UE nel complesso, di cui 2,4 miliardi (pari al 31 per cento) dovuti a eventi sismici, a fronte di danni valutati in circa 47 miliardi di euro. Nel caso dell'Italia, in particolare, da una stima effettuata nel 2021 dal Dipartimento della protezione civile, i costi diretti sostenuti dallo Stato per far fronte agli eventi sismici che hanno interessato il Paese dal 1968 in poi, ammontano a circa 211 miliardi di euro, attualizzati al 2019, che corrispondono a circa 4 miliardi di euro annui. A tale quadro, si aggiunge un bilancio altrettanto gravoso in termini di vite umane, che ammonta in tale arco temporale ad oltre 5.000 vittime (2021).

Va osservato, d'altra parte, che il sistema per la prevenzione e la mitigazione del rischio sismico nel Paese, pur risultando ancora **disorganico e frammentato**, presenta significativi margini di miglioramento nella prospettiva di ridurre gli impatti degli eventi calamitosi.

Alcune delle più significative azioni in materia di riduzione del rischio sismico sono infatti quasi sempre scaturite dai principali eventi sismici che hanno colpito il Paese, a partire dai sismi di Messina e Reggio Calabria del 1908 e di Avezzano del 1915. Da tali eventi sono derivate le prime classificazioni sismiche nell'intorno dei territori colpiti e l'emanazione di norme tecniche specifiche per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati. Ulteriori iniziative sono scaturite da altri eventi sismici, come il sisma del Belice del 1968, a cui è seguita l'emanazione delle norme in materia di costruzioni in zona sismica di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, il sisma del Friuli nel 1976, da cui ha preso avvio il Progetto Finalizzato Geodinamica (PFG) e il sisma dell'Irpinia nel 1980, in seguito al quale è stata emanata la prima classificazione sismica del territorio nazionale.

Dal punto di vista degli stanziamenti di risorse per interventi di prevenzione mirati alla riduzione di vulnerabilità degli edifici esistenti, a partire dal 2003 sono stati attuati i primi piani straordinari di prevenzione su scala nazionale, a seguito del forte impatto generato dall'evento sismico di San Giuliano di Puglia, avvenuto il 31 ottobre 2002.

Dopo questo evento, contestualmente ai nuovi criteri per l'aggiornamento della classificazione sismica, estesa a tutti i comuni italiani, e all'approvazione di specifiche norme tecniche per la

progettazione e la valutazione della sicurezza degli edifici nei confronti delle azioni sismiche (entrambi emanati con l'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 2003), sono stati previsti due strumenti destinati all'edilizia pubblica: a) un Fondo, gestito dal Dipartimento della protezione civile, per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri destinato a verifiche sismiche e a primi interventi urgenti sugli edifici strategici e rilevanti, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e attuato a mezzo di specifiche ordinanze (O.P.C.M. 3362/2004 e O.P.C.M. 3505/2006); b) un Piano straordinario, gestito dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e con il supporto tecnico del Dipartimento della Protezione Civile, di messa in sicurezza degli edifici scolastici introdotto dall'articolo 80, comma 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Successivamente, lo Stato ha avviato una serie di ulteriori misure di prevenzione sismica destinate al patrimonio edilizio e infrastrutturale pubblico, descritte nel dettaglio nel presente programma, stanziando all'uopo risorse dedicate attraverso programmi pluriennali. Tali risorse, seppur cospicue rispetto al passato, rappresentano, tuttavia, una limitata quota del fabbisogno necessario per il consolidamento strutturale del patrimonio edilizio esistente, sia privato che pubblico.

A tali iniziative, introdotte a livello centrale, si sono poi affiancati piani e programmi delle singole Amministrazioni e delle Regioni, oltre a interventi finanziati con fondi dell'Unione europea. Stante, quindi, l'esigenza di rafforzare le azioni di prevenzione già in atto, anche attraverso una ottimizzazione delle risorse messe in campo, si pone l'esigenza di intensificare e coordinare le attività di prevenzione sismica in capo alle varie Amministrazioni dello Stato, armonizzandone i contenuti con l'obiettivo ultimo di incrementare la sicurezza sismica del patrimonio edilizio pubblico.

Con riferimento agli edifici pubblici, per tali intendendosi gli edifici di titolarità pubblica, il Programma intende, pertanto, **fornire un primo quadro organico** mirante a consolidare e indirizzare le iniziative destinate alla prevenzione del rischio sismico degli edifici pubblici in Italia, **indicando priorità e azioni** utili a orientare gli interventi volti a migliorare la sicurezza degli edifici nei quali si svolgono attività essenziali per i cittadini.

L'attività condotta dalla Cabina di coordinamento ha consentito di evidenziare alcune questioni di carattere generale, rilevanti, direttamente o indirettamente, ai fini della prevenzione del rischio sismico degli edifici pubblici, che si richiamano sinteticamente di seguito:

- l'esigenza di potenziare gli strumenti per la **conoscenza dello stato del patrimonio pubblico** sotto il profilo della prevenzione del rischio sismico, anche mediante processi di unificazione e interscambio delle informazioni. Attualmente sono disponibili diverse fonti di informazioni e banche dati, in capo alle singole Amministrazioni o centralizzate, che tuttavia non coniugano ancora la caratteristica dell'esaustività dell'universo degli edifici pubblici con il necessario approfondimento

delle informazioni sulla consistenza edilizia e strutturale, utili per valutazioni di vulnerabilità e/o rischio sismico. Il potenziamento degli strumenti conoscitivi resta pertanto un elemento complementare, utile per definire più adeguate strategie di prevenzione del rischio sismico degli edifici pubblici di cui la proposta di Programma tiene conto;

- l'esigenza di garantire **l'efficacia degli interventi** di prevenzione, nell'alveo delle tipologie di intervento previste dalle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 (di seguito, NTC 2018), tenendo conto della peculiarità italiana relativa all'ampio parco di edifici pubblici esistenti di interesse storico, artistico e monumentale sottoposti a tutela, nonché della necessità di assicurare la continuità dei servizi ai cittadini;
- l'esigenza di **standardizzazione dei metodi**, al fine di ridurre la discrezionalità nelle analisi della vulnerabilità con il ricorso a linee guida per la realizzazione delle verifiche ai sensi delle NTC 2018 che contribuiscano a ottenere risultati maggiormente comparabili;
- l'individuazione di una cornice appropriata in cui promuovere gli interventi per la prevenzione del rischio sismico, integrandoli con altri programmi di intervento sugli edifici, quali quelli di efficientamento energetico. È rilevante, al riguardo, cogliere le opportunità che possono derivare dal recepimento della direttiva UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (direttiva (UE) 2024/1275), per promuovere un **approccio per quanto possibile integrato**, che contempli la prevenzione del rischio sismico unitamente agli investimenti per contrastare gli effetti del cambiamento climatico;
- sotto il profilo finanziario, la norma istitutiva prevede che all'attuazione del Programma possano concorrere risorse già disponibili di diversa fonte, provenienti dal bilancio nazionale e dell'UE. La proposta di Programma auspica, pertanto, che le risorse del fondo istituito con la legge di bilancio per il 2024 (complessivamente pari a 285 milioni di euro) dedicate alla sua attuazione **agiscano come leva per la mobilitazione e l'orientamento di ulteriori risorse finanziarie** (ad esempio con la condivisione di criteri uniformi di selezione degli interventi prioritari) che vanno oltre la dotazione originaria del fondo.

PARTE 1

1.1 Ricognizione delle attività di investimento in corso per la prevenzione del rischio sismico degli edifici pubblici

1.1.a Risorse già disponibili

1.1.a.i Il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese

L'articolo 1 comma 140 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese", con una dotazione di 47,6 miliardi di euro, in un orizzonte temporale di sedici anni, dal 2017 al 2032, e di ulteriori 36,1 miliardi di euro per gli anni 2018-2033, come previsti dall'articolo 1 comma 1072 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018).

Tale Fondo finanzia i seguenti settori di spesa:

a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie;

b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;

c) ricerca;

d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;

e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica;

f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;

g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria;

h) prevenzione del rischio sismico;

i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;

l) eliminazione delle barriere architettoniche.

Le risorse del Fondo sono ripartite, ai sensi del citato comma 140, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, e sulla base delle richieste formulate dai ministeri, beneficiari delle risorse, per gli interventi da realizzare nell'ambito delle proprie competenze.

Con gli stessi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, con l'indicazione, ove necessario, delle modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo

del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Per la ripartizione dei finanziamenti autorizzati dal citato comma 140 sono intervenuti il D.P.C.M. 29 maggio 2017, il D.P.C.M. 21 luglio 2017 e il D.P.C.M. 28 novembre 2018.

La prima ripartizione del Fondo, avvenuta con il D.P.C.M 29 maggio 2017, ha destinato alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie complessivamente 800 milioni di euro per il triennio 2017-2019, al fine di finanziare i progetti compresi nel "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia", istituito dai commi da 974 a 978, dell'articolo 1 della legge n. 23 del 2016.

Successivamente, con l'emanazione del D.P.C.M. 21 luglio 2017, è stato ripartito un totale di 46 miliardi di euro tra ciascun ministero destinatario delle risorse, assegnando un totale di 5,2 miliardi di euro al settore di spesa inerente alla prevenzione del rischio sismico.

A seguito del rifinanziamento del Fondo, con la legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017, articolo 1, commi 1072-1075) è intervenuto anche il D.P.C.M. 28 novembre 2018, che ha ripartito un ulteriore importo pari a 35,5 miliardi di euro tra le Amministrazioni centrali dello Stato; in relazione al settore di spesa inerente alla "Prevenzione del rischio sismico", sono stati destinati ulteriori 1,7 miliardi di euro.

Complessivamente, quindi, il totale delle risorse del Fondo originariamente stanziate per la prevenzione del rischio sismico (annualità 2018-2033) risulta **pari a circa 6,9 miliardi di euro**, con la seguente ripartizione:

Tabella 1 *- Risorse del Fondo Investimenti*

Risorse finanziarie originariamente stanziate per la prevenzione del rischio sismico dal D.P.C.M. 21/07/2017 e dal D.P.C.M. 28/11/ 2018 (annualità 2018-2033; dati in milioni di euro)	
Ministro dell'economia e delle finanze, di cui:	2.950
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia	2.000
Agenzia del demanio	950
Ministero dell'istruzione e del merito	2.248
Ministero della difesa	802
Ministero della cultura	650
Ministero dell'interno	206
Ministero della giustizia	25
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	13
Totale	**6.894**

Riquadro: Interventi finanziati dal Dipartimento Casa Italia con il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese (Cap. 908 – "Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture")

Come detto, l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) ha disposto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in diversi settori di spesa, tra cui la prevenzione del rischio sismico.

Quota parte della dotazione originaria del Fondo, pari a 2 miliardi di euro per il periodo 2017-2032, è confluita nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, segnatamente nel capitolo di spesa 908, la cui gestione è assegnata al Dipartimento Casa Italia e la cui finalità primaria è il finanziamento di interventi di prevenzione e riduzione del rischio sismico su infrastrutture pubbliche di particolare interesse strategico e valenza sociale.

Dal 2017 al 2024, a fronte di una assegnazione di 427,7 milioni di euro, al netto di riduzioni di stanziamento legate a fattori legislativi, sono stati impegnati sul capitolo 908 complessivamente poco meno di 294 milioni di euro, per il finanziamento delle seguenti iniziative:

- accordo sottoscritto alla fine del 2018 con la Direzione Generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzato alla gestione congiunta degli "Interventi per la prevenzione e la riduzione del rischio sismico sulle infrastrutture demaniali di particolare interesse strategico". L'accordo prevede l'attuazione di 25 interventi per un importo complessivo di circa 80,9 milioni di euro;
- accordo sottoscritto alla fine del 2021 con l'Agenzia del demanio, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il finanziamento di interventi di verifica e miglioramento sismico su edifici appartenenti al patrimonio immobiliare dello Stato, in forza del quale sono in attuazione 13 interventi per un importo complessivo di circa 49,7 milioni di euro;
- Commissione paritetica con la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, costituita nel 2022 dopo che la stessa Struttura di missione ha evidenziato al Dipartimento la necessità di intervenire su taluni edifici ubicati nei territori colpiti dal sisma, per i quali non erano attivabili le risorse destinate alla ricostruzione. La Commissione ha selezionato 15 interventi ammissibili a finanziamento, per i quali sono stati successivamente impegnati circa 20 milioni di euro;

- nell'ambito delle politiche di digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Dipartimento Casa Italia ha promosso la realizzazione del "Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS)", che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024 n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, è stato individuato come piattaforma destinata a raccogliere le informazioni sugli interventi antisismici agevolabili al fine del monitoraggio della relativa spesa. Per lo sviluppo e l'adeguamento dell'infrastruttura informatica, il Dipartimento casa Italia ha assunto nel il periodo 2022-2027 impegni per circa 3,4 milioni di euro;
- nell'ambito delle politiche di prevenzione antisismica per l'area dei Campi Flegrei, nel 2024 il Dipartimento ha trasferito al Commissario straordinario 60 milioni di euro;

Il Dipartimento Casa Italia, inoltre, ha avviato, in data 22 gennaio 2024, una procedura pubblica per la selezione di proposte progettuali di interventi di prevenzione del rischio sismico su specifiche tipologie di edifici e infrastrutture delle isole minori, da ammettere, successivamente, a finanziamento, all'esito della quale sono stati individuati n. 44 interventi per un importo complessivo di circa 80 milioni di euro. In data 2 dicembre 2024, è stata avviata un'ulteriore procedura pubblica per la selezione di proposte progettuali di interventi di prevenzione del rischio sismico su specifiche tipologie di infrastrutture delle isole minori, da ammettere, successivamente, a finanziamento, con una dotazione finanziaria pari a complessivi 30 milioni di euro. Trattasi di iniziative di prevenzione strutturale antisismica a sostegno delle Isole minori marine, adottate in attuazione di quanto previsto, a tutela dell'insularità, dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, e al fine di rafforzare la politica nazionale per la promozione della sicurezza a fronte di rischi naturali in un territorio connotato da gravi e permanenti svantaggi.

1.1.a.ii Accordi FSC, programmi regionali dei Fondi strutturali, interventi PNRR

La citata legge n. 213 del 2023, al comma 402, nel prevedere che tale programma declini "*le priorità di intervento, il quadro finanziario, le modalità di monitoraggio [...] e di revoca dei finanziamenti*", stabilisce che l'attuazione degli interventi possa avvalersi di ulteriori **risorse già disponibili**, incluse quelle afferenti alle politiche di coesione.

I riferimenti programmatici di maggiore pertinenza e salienza utili a concorrere all'obiettivo di riduzione del rischio sismico sono i seguenti:

a) **Programmi Regionali** (PR) alimentati da risorse provenienti dai Fondi strutturali dell'Unione europea (cd. FESR e FSE+), organizzati in 5 grandi obiettivi tematici individuati in sede

europea e assunti nel cd. "Accordo di Partenariato" dell'Italia per il ciclo di spesa 2021-2027, perfezionato nel luglio 2022[1];

b) **Accordi per la Coesione** (AdC), atti negoziali[2] sottoscritti con le Regioni e Amministrazioni centrali che - sulla base di indicazioni programmatiche e atti deliberativi del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) - ripartiscono e allocano in 12 "aree tematiche" predefinite (ulteriormente suddivise in specifici "settori di intervento") le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027, articolandole per progetti e linee di intervento. Entro il 2024 sono stati firmati con Regioni e Province autonome tutti i 21 AdC previsti;

c) **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** (PNRR), che articola in 7 Missioni e 17 Componenti le risorse finanziarie di natura straordinaria assegnate agli Stati membri dell'Unione europea per sostenere fino al 2026 il rilancio dei sistemi economici dopo la recessione pandemica.

Come noto, questi tre canali di spesa programmano, sia pure con regole e criteri fra loro assai diversi, risorse di natura "aggiuntiva" ossia finalizzate a compensare persistenti squilibri strutturali di natura socio-economica, ambientale, demografica o sanitaria, anche territorialmente caratterizzati, non altrimenti superabili con l'azione delle politiche "ordinarie" di bilancio.

Le relative dotazioni programmatiche complessive ammontano a 48,5 miliardi di euro per il complesso dei PR (distribuiti fra 38 programmi per 21 Regioni e Amministrazioni centrali; l'importo include le quote di co-finanziamento nazionale[3]); a 26,9 miliardi di euro per il FSC (relativamente alle 21 Regioni e Province autonome firmatarie degli AdC; escluse le somme destinate al co-finanziamento dei PR[4]); 194,4 miliardi di euro per il PNRR (composto da sovvenzioni irredimibili, per 71,8 miliardi di euro, e di prestiti a rimborso, per 121,6 miliardi), in esito della revisione dell'agosto 2023, approvata dalla Commissione europea il successivo 8 dicembre.

---

1 L'Accordo dell'Italia prevede la destinazione di un importo complessivo pari a 75,3 miliardi di euro tra risorse finanziarie europee (dei quali 43,1 miliardi di euro derivanti dai Fondi FESR, FSE+, FEAMPA e *Just Transition Fund*) e 32,1 miliardi di euro derivanti dal cofinanziamento nazionale concorrente ed è finalizzato al sostegno di investimenti per la coesione economica, sociale e territoriale nel periodo pluriennale 2021-2027. L'Accordo è stato approvato con la decisione di esecuzione della Commissione europea del 15 luglio 2022. Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.

2 Lo strumento è stato istituito dal decreto-legge n. 124 del 2023 e s.m.i..

3 Di tali 38 Programmi operativi 17 sono cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 17 dal Fondo sociale europeo plus (FSE+) e 4 sono di tipo plurifondo, essendo cofinanziati sia dal FESR, sia dal FSE+.

4 La citata delibera CIPESS n. 25 del 2023 fissava in 32,37 miliardi di euro la dotazione programmatica del FSC 2021-27 destinata a Regioni e PP AA (di cui 3,05 miliardi di euro da erogare in anticipazione) e 3,16 miliardi di euro il contributo massimo per il concorso al finanziamento dei programmi regionali FESR e FSE+ (a valere sulle disponibilità precedenti).

È opportuno considerare le disponibilità di PR e AdC separatamente dalle risorse del PNRR.

I primi due veicoli programmatici (PR e AdC) **destinano complessivamente 778,5 milioni di euro** a investimenti per la mitigazione del rischio sismico[5].

Per quanto riguarda i PR, le risorse per la mitigazione sismica si attestano nell'ordine di 300 milioni di euro, pari allo 0,9 per cento del totale della dotazione programmatica dei PR), concentrate nel secondo dei cinque grandi "Obiettivi di *policy*" ("*Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio*"), come individuati dai regolamenti per la politica di coesione dell'UE[6], e come tali recepiti nell'Accordo di partenariato e nella pianificazione operativa delle Regioni. Gli interventi che verranno sviluppati in questo contesto riguarderanno linee di azione afferenti al quarto degli otto obiettivi specifici" (OS 2.4: "*Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la previsione dei rischi di catastrofe e la resilienza prendendo in considerazione approcci ecosistemici*") in cui si articola il citato macro-obiettivo tematico.

Relativamente al complesso dei 21 AdC sottoscritti, le risorse per il contenimento del rischio sismico sono quantificabili in circa 475 milioni di euro, un importo pari allo 1,8 per cento circa del totale delle assegnazioni FSC[7]. A differenza dei PR, che hanno carattere eminentemente programmatico (le risorse non sono ripartite fra progetti già individuati ma vengono appostate sui menzionati obiettivi specifici), gli AdC poggiano su elenchi dettagliati di iniziative progettuali, cui sono associati distinti profili annuali di spesa. Delle dodici Aree Tematiche previste dal CIPESS, gli interventi volti alla riduzione della vulnerabilità sismica afferiscono alle sei seguenti: ambiente e risorse naturali; riqualificazione urbana; istruzione e formazione; cultura; trasporti e mobilità; sociale e salute.

Al riguardo, sono opportune due note di cautela:

1) in primo luogo, occorre tenere presente che l'attribuzione dei progetti al tema della mitigazione del rischio sismico va considerato con prudenza in quanto si fonda sulla descrizione degli interventi come rilevabile dal loro titolo: si tratta, pertanto, di un criterio di destinazione tematica di natura qualitativa, dei progetti ammessi a finanziamento, una quota non trascurabile dei quali risulta ancora priva del cd. Codice Unico di Progetto (CUP);

---

[5] Va rilevato che l'ambito di applicazione dei commi 400-402 dell'articolo 1 della L. 213/2023 è *stricto sensu* più circoscritto, riferendosi alla vulnerabilità dei soli "edifici pubblici".

[6] Regolamento (UE) 2061/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti. Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione. Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013.

[7] Il 28 e 29 novembre 2024 sono stati firmati gli AdC con la Regione Sardegna (2,4 miliardi di euro) e la Regione Puglia (4,59 miliardi di euro).

2) in secondo luogo, non può essere escluso che interventi, ad esempio in ambito di edilizia residenziale pubblica, possano anche essere contestualmente finalizzati alla riduzione della vulnerabilità del manufatto su cui si interviene.

Considerando congiuntamente AdC (FSC) e PR (FESR e FSE+), le risorse programmate per la finalità di prevenzione del rischio sismico si attestano nel complesso all'1 per cento del totale; in particolare, Sicilia, Puglia e Campania primeggiano nell'assegnazione dei fondi alla riduzione della vulnerabilità sismica, cui allocano quasi 595 milioni di euro dei 778,5 milioni di euro totali (Tabella 2); Campania, Sicilia e Calabria (fra le Regioni in ritardo di sviluppo), Friuli Venezia-Giulia, Toscana ed Abruzzo (fra le altre) prevedono di destinare risorse a tale obiettivo su ambedue i vettori programmatici; di contro, sei Regioni e Province Autonome non ve ne appostano alcuna.

Le somme mobilitate dal PNRR su *target* e *milestones* di mitigazione del rischio sismico si collocano su una scala maggiore dell'insieme delle due precedenti, trattandosi di **oltre 5,8 miliardi di euro** (Tabella 3). Tale ragguardevole dimensione e le assai più stringenti regole di spesa previste ne suggeriscono una considerazione separata. Si tratta di sei investimenti ricadenti nelle componenti M1C3 ("*Turismo e cultura 4.0*"), M2C3 ("*Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici*") e M4C1 ("*Potenziamento dei servizi dell'istruzione: dagli asili nido alle università*"), quest'ultima risultando la componente con il finanziamento più elevato. La più recente revisione del Piano non ha inciso su queste dotazioni[8].

[8] *Council implementing decision amending the Implementing Decision of 13 July 2021 on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Italy*, del 24 novembre 2023.

Tabella 2 *- Risorse finanziarie per la prevenzione del rischio sismico: fondi UE e nazionali per la coesione*

	PR FESR / FSE+ (*)		FSC (Accordi di Coesione)		TOTALE	
REGIONI	**M€**	***quota % del totale***	**M€**	***quota % del totale***	**M€**	***quota % del totale***
CAMPANIA	139,8	*2,5%*	11,9	*0,2%*	151,7	*1,3%*
BASILICATA			15,2	*1,7%*	15,2	*0,8%*
CALABRIA	5,8	*0,2%*	0,6	*0,02%*	6,4	*0,1%*
MOLISE						
PUGLIA	19,5	*0,3%*	171,9	*4,0%*	191,4	*1,9%*
SARDEGNA						
SICILIA	47,3	*0,8%*	204,9	*3,9%*	252,2	*2,0%*
TOTALE REGIONI "MENO SVILUPPATE"	212,4	*0,9%*	404,4	*2,0%*	**616,8**	***1,4%***
EMILIA-ROMAGNA	10,1	*1,0%*			10,1	*0,4%*
FRIULI-VENEZIA GIULIA	7,6	*2,1%*	5,6	*2,9%*	13,2	*1,4%*
LAZIO						
LIGURIA			2,0	*0,9%*	2,0	*0,2%*
LOMBARDIA						
PA BOLZANO						
PA TRENTO						
PIEMONTE						
TOSCANA	23,9	*1,9%*	37,0	*6,4%*	60,9	*2,1%*
VALLE D'AOSTA			20,6	*11,8%*	20,6	*9,7%*
VENETO	10,0	*1,0%*			10,0	*0,4%*
TOTALE REGIONI "PIU' SVILUPPATE"	51,6	*0,5%*	65,1	*1,2%*	**116,7**	***0,5%***
ABRUZZO	13,1	*1,9%*	5,8	*0,5%*	18,9	*0,8%*
MARCHE	19,0	*3,2%*			19,0	*1,4%*
UMBRIA	7,0	*1,3%*			7,0	*0,7%*
TOTALE REGIONI "IN TRANSIZIONE"	39,1	*2,2%*	5,8	*0,3%*	**44,9**	***1,0%***
TOTALE REGIONI	**303,1**	***0,9%***	**475,4**	***1,8%***	**778,5**	***1,0%***

Tabella 3 *- Risorse finanziarie per la prevenzione del rischio sismico: PNRR*

Missione	Descrizione Missione	Componente	Descrizione Componente	Descrizione Misura			Importo (M€)
M1	Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura	M1C3	Turismo e Cultura 4.0	Sicurezza antisismica dei luoghi di culto, torri e campanili e realizzazione di una piattaforma (CeFuRisc) per garantire la sicurezza dei siti e dei luoghi culturali italiani attraverso l'istituzione di un Centro Funzionale Nazionale in grado di ridurre e mitigare i rischi associati ad eventi avversi di origine antropica e/o naturale, supportando e indirizzando la necessaria prevenzione, previsione e gestione delle emergenze	Investimento	Presito	410,0
M2	Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C3	Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	Investimento	Presito	1.006,0
M2	Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C3	Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici	Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia	Investimento	Presito	19,5
M4	Istruzione e ricerca	M4C1	Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	Investimento	Sovvenzione	4.399,0
						TOTALE	**5.834,5**

1.1.b Elementi di sintesi tratti dalle schede informative

Il Programma di mitigazione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici coinvolge Amministrazioni ed enti sia di livello centrale sia locale, differenti per competenze e organizzazione, molti dei quali già promotori di diverse iniziative volte alla riduzione del rischio sismico sugli edifici di propria competenza. È apparso fondamentale, quindi, che l'implementazione del presente Programma fosse effettuata mediante un approccio sistematico e coordinato, che contemplasse tutte le iniziative in essere, programmate, in corso e concluse, sul tema della riduzione del rischio sismico, al fine di valutare correttamente il fabbisogno delle Amministrazioni e degli enti, garantire l'uso ottimale delle risorse del fondo, evitare la duplicazione dei finanziamenti e prevedere possibili sinergie.

La Cabina di coordinamento ha previsto, come attività propedeutica alla redazione del Programma, una raccolta di informazioni e di dati sulle iniziative volte alla riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici **attualmente in corso,** concluse o pianificate dalle varie Amministrazioni ed enti interessati. Tale attività è stata effettuata attraverso la compilazione di una scheda informativa quali-quantitativa, appositamente predisposta dalla segreteria tecnico-amministrativa e restituita dai componenti della Cabina di coordinamento, con la finalità di acquisire le informazioni disponibili, utili a identificare eventuali sinergie con il Programma.

Di seguito si descrive, per linee generali, la scheda informativa distribuita per la raccolta dei dati, relativa alle diverse iniziative in corso. La scheda si articola in quattro aree tematiche:

1) missione, programma di spesa, legge autorizzativa: le informazioni richieste contribuiscono a delineare, in generale, la cornice di riferimento nella quale si inseriscono le iniziative di riduzione del rischio sismico già in atto o pianificate, evidenziandone le fonti normative di riferimento;

2) descrizione del programma di spesa: le informazioni illustrano il contenuto del programma di spesa, con particolare riferimento alla strategia, alla dotazione finanziaria, alla tipologia e al numero di misure previste, al tipo di beneficiario, alle informazioni sugli edifici coinvolti, e ai criteri di priorità adottati per l'individuazione degli interventi finanziati;

3) monitoraggio e rendicontazione: le informazioni fornite attengono alle modalità di erogazione dei fondi, alle attività di monitoraggio e alle possibilità di revoca dei finanziamenti;

4) finanziamento: le informazioni fornite contengono i dati economici relativi ai fondi stanziati, impegnati ed erogati, per ogni annualità e per ogni misura compresa nel programma di spesa.

L'esame delle schede informative pervenute ha evidenziato l'eterogeneità delle iniziative per la riduzione del rischio sismico avviate da ciascuna amministrazione o ente. Inoltre, va sottolineato che le Amministrazioni e gli enti coinvolti nell'attività di ricognizione hanno utilizzato proprie banche

dati, che presentano notevoli differenze in relazione ai livelli di dettaglio, ai formati, alla qualità dei dati e alla periodicità di aggiornamento degli stessi.

Si riportano di seguito alcune osservazioni di sintesi sugli aspetti che sono stati segnalati:

- misure di finanziamento: le iniziative avviate dai soggetti attuatori dei diversi programmi sono molto eterogenee, sia dal punto di vista tecnico sia per la dotazione finanziaria; anche se l'obiettivo ultimo comune di tutte le misure è quello della riduzione della vulnerabilità sismica, dette iniziative di fatto si concretizzano in attività differenti (ad esempio: analisi di vulnerabilità, indagini diagnostiche, progettazione di interventi ed esecuzione dei lavori);
- criteri di priorità: i criteri utilizzati per definire le priorità degli interventi sono variabili e dipendono da una serie di fattori quali, ad esempio, gli esiti delle analisi di vulnerabilità, la destinazione d'uso dei singoli edifici, i parametri di esposizione/affollamento (spesso con priorità per gli edifici strategici o rilevanti in caso di collasso), la pericolosità sismica del territorio, il periodo di progettazione o di realizzazione dei manufatti;
- fonti di finanziamento: le risorse sono stanziate da leggi di bilancio, da decreti emanati dalle singole Amministrazioni o enti, da leggi regionali, o da fondi dell'UE, come ad esempio il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); la pluralità delle fonti di finanziamento testimonia come i flussi finanziari che contribuiscono, a livello nazionale, alle attività di riduzione del rischio sismico dell'edilizia pubblica, seguano molteplici canali;
- censimento degli edifici: i dati raccolti evidenziano la varietà e l'eterogeneità delle tipologie degli edifici coinvolti nel censimento (la diversità attiene, ad esempio, al periodo di progettazione, al numero di piani, al materiale prevalente di costruzione), circostanza che li rende difficilmente classificabili in fattispecie distinte per caratteristiche comuni.

Tutto ciò premesso, utilizzando gli elementi principali desumibili dalle schede pervenute[9], è stato possibile delineare un primo quadro di sintesi dei dati raccolti, estremamente utile alla definizione della struttura del Programma e dei criteri di riparto del fondo.

Più nel dettaglio, si riportano di seguito in forma sintetica le principali informazioni pervenute dall'Agenzia del demanio, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'interno, dal Ministero dell'istruzione e del merito, Ministero della salute, Ministero della cultura e dalla Conferenza delle Regioni e delle provincie autonome:

- tipologia misure di finanziamento: indagini diagnostiche, analisi di vulnerabilità, progettazione, consolidamento strutturale, miglioramento sismico, adeguamento sismico;

[9] Si sottolinea come le informazioni sopra riportate rappresentino una prima sintesi parziale e non esaustiva, basata esclusivamente sulle schede compilate e fin qui pervenute.

- numero di edifici coinvolti nelle misure: circa 4000;
- beneficiari: Amministrazioni centrali ed enti territoriali;
- distribuzione geografica a livello di Comuni: su tutto il territorio nazionale;
- criteri di priorità nell'individuazione degli interventi finanziati: per quanto riguarda le verifiche di vulnerabilità, criteri prevalentemente basati sulla pericolosità sismica e/o tipologia di edificio e/o affollamento e/o stato conservativo dell'edificio; per l'esecuzione degli interventi, il criterio prevalente è basato sull'esito delle verifiche di vulnerabilità;
- modalità di erogazione dei fondi: dilazionati in più fasi (anticipazione, rate intermedie e saldo);
- monitoraggio: in genere attraverso strumenti informatici e con cadenza periodica (mensile, trimestrale, semestrale);
- finanziamento: da una prima sintesi dei dati sui finanziamenti ad oggi comunicati, si evince il seguente quadro delle iniziative in corso, per cui risultano stanziamenti **complessivi pari a 3,84 miliardi di euro**, così ripartiti:

- Agenzia del demanio, stanziati 1,4 miliardi di euro nel periodo 2021-2033;
- Ministero della giustizia, stanziati 4 milioni di euro nel periodo 2022-2024;
- Ministero dell'interno (solo VVF), stanziati 116 milioni di euro nel periodo 2018-2028;
- Ministero dell'istruzione e del merito, stanziati 105 milioni di euro (solo per l'esecuzione di verifiche di vulnerabilità);
- Ministero della cultura, stanziati 650 milioni di euro;
- Ministero della salute, stanziati 1,45 miliardi nel periodo 2021-2026;
- Regioni (Regione Calabria, Regione Toscana, Regione Siciliana), stanziati 114 milioni di euro.

In definitiva, quindi, la ricognizione ha fornito un quadro utile, ma complesso, evidenziando **l'esigenza di un piano di intervento unitario e coordinato**. Emerge evidentemente che i vari enti coinvolti debbano operare in modo sinergico, evitando sovrapposizioni e favorendo la complementarità delle iniziative, al fine di ottimizzare l'uso delle risorse e garantirne un impiego tempestivo ed efficace.

Nonostante l'eterogeneità dei dati raccolti, i risultati ottenuti sono preziosi per orientare la ripartizione delle risorse del fondo, nell'arco temporale previsto per l'attuazione del Programma, in considerazione dei fabbisogni delle Amministrazioni e degli enti coinvolti.

Appare auspicabile che i vari enti migliorino la qualità e l'affidabilità delle informazioni raccolte sugli edifici pubblici di propria competenza, promuovendone il censimento completo, ed elaborando

banche dati uniformi e facilmente accessibili. Questo permetterà di avere una visione completa e aggiornata del patrimonio edilizio pubblico esistente e delle conseguenti necessità di intervento.

1.1.c Comunicazione degli interventi in corso per la mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici finanziati con risorse del bilancio statale

Le Amministrazioni e gli Enti coinvolti nella Cabina di coordinamento sono tenuti a comunicare le informazioni necessarie alla ricognizione dello stato di attuazione degli interventi in corso per la mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici finanziati con risorse ordinarie del bilancio statale esplicitamente destinate alla finalità della prevenzione del rischio sismico. Le informazioni aggregate da comunicare relativamente alle misure in corso di attuazione sono le seguenti: assegnazioni, impegni ed erogazioni delle risorse destinate alla finalità della prevenzione del rischio sismico. Per gli interventi in corso finanziati con le predette risorse saranno fornite almeno le seguenti informazioni: CUP; importo dell'intervento; data inizio lavori. Le modalità operative per la comunicazione e l'aggiornamento delle informazioni sopra richiamate saranno definite in apposite linee guida, che saranno redatte dalla Cabina di coordinamento entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto di approvazione del Programma del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

PARTE 2

2.1 Priorità di intervento e linee di azione

2.1.a Priorità

Il Programma prevede un'articolazione per priorità in relazione alle diverse funzioni degli edifici pubblici, con particolare attenzione agli edifici "strategici" e "rilevanti", come definiti con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2003, n. 3274. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della citata ordinanza, è stato stabilito, infatti, l'obbligo di procedere alle verifiche, a cura dei rispettivi proprietari, "*sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso".*

Questo obbligo, come già ricordato in Premessa, rientrava nell'ambito di una serie di iniziative per la prevenzione sismica su scala nazionale che ebbero origine a seguito del terremoto di San Giuliano di Puglia del 2002. Fu previsto con la citata ordinanza l'obbligo di procedere, ai sensi delle nuove norme tecniche contestualmente approvate con la medesima ordinanza, alla verifica degli edifici esistenti di interesse strategico e rilevante, sia pubblici sia privati progettati secondo la normativa tecnica vigente fino al 1984; restano esclusi da tale obbligo gli edifici progettati successivamente a tale data (a meno di classificazione sismica del comune variata successivamente in senso sfavorevole).

L'ordinanza n. 3274/2003 prevedeva anche, all'articolo 2 comma 4, che il Dipartimento della protezione civile e le Regioni provvedessero, rispettivamente per quanto di competenza, a individuare le tipologie degli edifici e delle opere strategiche e rilevanti e a elaborare il cronoprogramma delle verifiche.

Pertanto, con decreto n. 3685 del 21 ottobre 2003 del Capo Dipartimento della protezione civile, sono state approvate le tipologie di edifici/opere strategiche e rilevanti di competenza statale (rispettivamente elenco A ed elenco B di cui all'allegato 1 al decreto), mentre le singole Regioni hanno successivamente approvato analoghi elenchi di propria competenza.

Al fine di consentire una programmazione delle verifiche, con apposita circolare (DPC/SISM/0031471 del 21 aprile 2010), il Dipartimento della protezione civile ha avviato un censimento delle opere e degli edifici strategici e rilevanti attraverso una schedatura di Livello 0, meglio descritto nel paragrafo 2.1.b.iv della Parte 2 del presente Programma "Criteri di ripartizione delle risorse".

In coerenza con i principi della richiamata ordinanza, con particolare riferimento agli edifici pubblici oggetto del presente Programma, è stato definito l'ordine di priorità indicato nei paragrafi seguenti,

nell'attuazione delle diverse Linee di azione. Si evidenzia che, in ogni caso, i destinatari delle diverse linee d'azione del Programma saranno esclusivamente edifici di proprietà pubblica.

2.1.a.i Edifici pubblici strategici

Trattasi degli edifici che ospitano funzioni necessarie alla gestione dell'emergenza, come ospedali, centri di coordinamento (ad esempio Direzione di Comando e Controllo, Centro Coordinamento Soccorsi, Centro Operativo Misto, Centro Operativo Comunale), caserme dei Vigili del fuoco, sedi istituzionali di enti pubblici, e devono pertanto restare operativi nella fase post evento. Si rimanda, al riguardo, al citato decreto 3685/2003 del Capo del Dipartimento della protezione civile per quanto riguarda le opere di competenza statale e ai richiamati provvedimenti regionali di individuazione di tali funzioni.

Poiché una gestione dell'emergenza inefficace o intempestiva può comportare notevoli criticità, a cascata, per le attività volte a salvaguardare vite umane e beni nonché per l'assistenza alla popolazione, è fondamentale garantire innanzitutto tutte le azioni necessarie alla riduzione della vulnerabilità di questa tipologia di edifici.

2.1.a.ii Edifici pubblici rilevanti

Questi edifici determinano conseguenze rilevanti in caso di eventuale collasso.

La rilevanza di un edificio è definita prevalentemente in relazione alle possibili conseguenze in caso di sisma, in termini di: perdite di vite umane, con particolare attenzione, pertanto, agli edifici con affollamenti significativi (es. stadi) o con particolari tipologie di utenti (es. scuole); perdite del patrimonio storico-artistico archivistico, bibliografico, archeologico, architettonico (es. musei, chiese, biblioteche, archivi, edifici monumentali); danni indotti che possono scaturire in caso di collasso. Si rimanda di nuovo ai già citati provvedimenti statali (decreto 3685/2003 del Capo del Dipartimento della protezione civile) e regionali per l'individuazione puntuale di queste tipologie di edifici. La riduzione della vulnerabilità di questi edifici è di primaria importanza per la collettività.

2.1.a.iii Altre tipologie di edifici pubblici

Sarà possibile anche il finanziamento di azioni volte alla riduzione della vulnerabilità per tutti gli altri edifici di proprietà pubblica in cui siano erogati servizi di pubblica utilità. In questo caso, la necessità della verifica e/o dell'intervento dovrà risultare da condizioni accertate e documentate di grave vulnerabilità o di rischio imminente.

2.1.b Linee di azione

2.1.b.i. Verifiche di vulnerabilità degli edifici pubblici

La prima linea di azione della proposta di Programma prevede il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici pubblici, da intendersi come verifiche tecniche da effettuarsi in termini di "valutazione della sicurezza" così come definito nel capitolo 8 delle NTC 2018 e della relativa circolare C.S.LL.PP. n. 7 del 21 gennaio 2019.

Per l'espletamento di tale linea d'azione, si deve considerare che:

1) per gli edifici strategici e rilevanti sussiste l'obbligo di verifica a cura delle Amministrazioni pubbliche proprietarie, che non sempre dispongono delle risorse economiche necessarie;

2) gli esiti delle verifiche consentono di individuare le eventuali necessità di intervento e definire le relative priorità, indirizzando l'allocazione delle risorse al fine della loro ottimizzazione.

In relazione al punto 1) si fa presente che l'O.P.C.M. n. 3274 del 2003 ha introdotto l'obbligo di verifica per gli edifici strategici e rilevanti, definendo una priorità per le zone sismiche 1 e 2 (articolo 2, comma 3).

Relativamente ai contributi per l'effettuazione delle verifiche, dopo i primi ingenti stanziamenti a livello nazionale previsti per l'attuazione dell'ordinanza n. 3274 (Fondo ex art. 32-bis del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326), l'iniziativa è stata successivamente demandata alle singole Amministrazioni e alle Regioni. Per consentire una comparazione delle verifiche, il richiamato decreto 3685 del 2003 ha previsto due differenti livelli di verifica (Livello 1 e Livello 2) e, successivamente, il Dipartimento della protezione civile ha messo a punto delle schede di sintesi di Livello 1-2 delle verifiche, da ultimo aggiornate alle NTC 2018 (Allegato 2 della O.C.D.P.C. 978/2023).

Relativamente al punto 2), inoltre, l'ordinanza n. 3274/2003 ha previsto che le verifiche stabiliscano il livello di adeguatezza degli edifici esistenti rispetto a quanto previsto dalle nuove norme tecniche approvate (articolo 2 comma 4) e che l'eventuale necessità di adeguamento sia tenuta in conto dalle Amministrazioni nella stesura dei programmi triennali e annuali delle opere pubbliche (articolo 2 comma 6). Chiarimenti sulla gestione degli esiti delle verifiche sono stati forniti con una nota a firma del Capo del Dipartimento della protezione civile, trasmessa a novembre 2010 a tutte le Amministrazioni competenti.

Il finanziamento di questa linea di azione del Programma ha la finalità di **dare nuovo impulso al completamento delle verifiche degli edifici strategici e rilevanti**, attraverso il sostegno economico agli enti che non abbiano ancora provveduto o che abbiano provveduto solo in parte.

Al tempo stesso, sarà possibile ampliare il quadro conoscitivo relativo allo "stato di salute" degli edifici pubblici sul territorio nazionale, al fine di ottimizzare le risorse per gli interventi allocandole prioritariamente sulla base degli esiti delle verifiche effettuate.

Al fine di poter confrontare gli esiti delle verifiche di vulnerabilità, è necessaria la compilazione per tutti gli edifici (Priorità 1-3) della richiamata "Scheda di sintesi della verifica sismica di edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico" (come da allegato 2 all'O.C.D.P.C. 978/2023), in cui vanno riportati gli indicatori di rischio relativi ai diversi stati limite, espressi sia in termini di rapporto tra le accelerazioni sia in termini di rapporto tra i periodi di ritorno.

Criteri di selezione degli edifici ammessi a finanziamento

Nella redazione delle graduatorie degli edifici da sottoporre a verifica di vulnerabilità, nell'ambito delle risorse assegnate, le singole Amministrazioni daranno priorità agli edifici in relazione alle seguenti caratteristiche:

- maggiore "indice di rischio" (in funzione della zona sismica del comune di appartenenza, della vulnerabilità dell'edificio e dell'esposizione in termini di numero di occupanti);
- esistenza di rilievi e indagini sull'edificio già disponibili.

L'"indice di rischio" basato sui parametri di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione sarà determinato secondo l'apposita procedura riportata nella Fase (ii) descritta nell'Appendice.

Le Amministrazioni dovranno prevedere che le verifiche di vulnerabilità siano completate entro e non oltre il 31 dicembre 2028.

Ciascuna Amministrazione dovrà presentare le graduatorie degli edifici da sottoporre a verifica di vulnerabilità entro il termine di 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto di approvazione del Programma del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

Costo unitario delle verifiche di vulnerabilità

Per la determinazione dell'entità del finanziamento da concedere per l'effettuazione delle verifiche, comprensivo delle indagini necessarie, le Amministrazioni dovranno fissare dei costi parametrici (al metro cubo e/o al metro quadro). A tal riguardo, potranno essere utilizzati i parametri di costo, per unità di volume di edificio da sottoporre a verifica, determinati ai sensi dell'Allegato 2, lettera a1), dell'O.P.C.M. 8 luglio 2004, n. 3362 opportunamente attualizzati ed eventualmente incrementati in funzione del livello di conoscenza raggiunto (cfr. NTC 2018 § 8.5.4).

2.1.b.ii Interventi strutturali di riduzione del rischio sismico degli edifici pubblici

La linea di azione relativa al finanziamento degli interventi strutturali di riduzione del rischio sismico rappresenta il **nucleo centrale della proposta di Programma**, finalizzato a conseguire nel concreto una riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici.

Gli interventi ammessi in questa linea sono il "miglioramento" e l'"adeguamento", come definiti ai sensi del paragrafo 8.4 delle NTC 2018 e relativa Circolare C.S.LL.PP. n. 7/2019, che prevedono il raggiungimento di specifiche soglie di sicurezza. Gli interventi locali sono pertanto esclusi da questa linea di azione, fatta eccezione per casi opportunamente motivati che tengano anche conto di valutazioni in termini di costi-benefici.

In caso di interventi di miglioramento, per gli edifici strategici e rilevanti dovrà essere garantito, salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il conseguimento di un livello di sicurezza pari almeno al 60 per cento di quello richiesto per le nuove costruzioni, mentre per le altre tipologie di edifici si dovrà attestare un incremento minimo del 20 per cento del livello di sicurezza.

Ai fini della valutazione dell'incremento del livello di sicurezza per gli edifici esistenti si farà riferimento al rapporto ζ_E definito al paragrafo 8.3 delle NTC 2018, valutato ante e post-intervento.

Per gli interventi di adeguamento sismico deve essere posta particolare attenzione non solo all'efficacia in termini di riduzione delle vulnerabilità, ma anche all'economicità; pertanto, nei casi in cui venga accertata la non convenienza tecnico-economica dell'adeguamento dell'edificio esistente, potranno essere ammessi a finanziamento interventi di **demolizione e ricostruzione**, eventualmente anche con delocalizzazione.

Sono in ogni caso esclusi dal presente programma interventi su edifici pubblici finalizzati alla riparazione di danni a seguito di calamità, già destinatari di risorse dedicate allo scopo.

Requisiti e criteri di selezione degli interventi

Ai fini della selezione degli interventi ammissibili a finanziamento, ciascuna delle Amministrazioni centrali che compongono la Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici è chiamata a predisporre un elenco di interventi sugli edifici pubblici di propria pertinenza in ragione della funzione esercitata aventi i seguenti requisiti:

- ubicazione in zona sismica 1 o 2;
- presenza di una valutazione della sicurezza ai sensi delle richiamate NTC 2018 da cui risulti un rapporto ζ_E minimo inferiore a 0,8;
- disponibilità di un progetto relativo a interventi di mitigazione del rischio sismico, con un livello minimo di progettazione pari al progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del

D. Lgs. 36/2023 (o al progetto definitivo ai sensi del D. Lgs. 50/2016), già approvato dall'ente proprietario con proprio provvedimento;

- cronoprogramma che preveda l'ultimazione dei lavori entro e non oltre il 31 dicembre 2028.

Agli edifici pubblici proposti che soddisfano i requisiti prima citati, ogni Amministrazione attribuisce un punteggio in relazione ai criteri e sub-criteri indicati nella tabella seguente:

Tabella 4 *– Criteri di selezione degli interventi*

CRITERIO	SUB CRITERIO		PUNTEGGIO
1) Verifiche per azioni sismiche	ζ_E	$\zeta_{E\ MIN} < 0,3$	50
		$0,3 \leq \zeta_{E\ MIN} < 0,6$	40
		$0,6 \leq \zeta_{E\ MIN} < 0,8$	30
2) Verifiche per azioni non sismiche	presenza di significative criticità per gli elementi strutturali, evidenziate dagli esiti delle verifiche		10
3) Classe d'uso edificio (ai sensi § 2.4.2 NTC 2018)	Classe d'uso	IV	20
		III	15
		II	5
		I	0
4) Livello di progettazione	presenza di un progetto esecutivo già approvato		10
5) Interventi combinati	il progetto (PFTE o esecutivo) prevede interventi combinati di mitigazione del rischio sismico e di efficientamento energetico		5
6) Zona sismica	edificio ubicato in zona sismica 1		5

Il punteggio massimo attribuibile per ciascun intervento è pari a 100. In caso di parità di punteggio complessivo è data priorità, nell'ordine, a:

- edifici con maggiore "*indice di affollamento*", inteso come il rapporto tra il numero di occupanti[10] e la superficie complessiva dell'edificio;
- maggiore pericolosità sismica di sito su suolo rigido e pianeggiante (a_g) con periodo di ritorno 475 anni (Allegato B al D.M. 14 gennaio 2008).

Spese ammissibili e contributo concedibile

Ai fini della determinazione del contributo sono ritenuti ammissibili i costi sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2024 relativi a:

[10] Per occupanti si intende il numero ipotizzabile di lavoratori e le altre persone presenti nel luogo di lavoro o in una determinata area dello stesso.

a. opere di carattere strutturale, ivi inclusi oneri di sicurezza e opere edili strettamente connessi agli interventi strutturali oggetto di finanziamento, restando a carico delle Amministrazioni beneficiarie tutte le altre opere e lavorazioni;
b. spese tecniche, riguardanti la progettazione, la direzione lavori, i rilievi e le indagini, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, il collaudo;
c. oneri di legge quali l'imposta sul valore aggiunto (IVA) effettivamente sostenuta per i costi di cui alle lettere a) e b), se non recuperabile in base alla normativa vigente.

Gli interventi indicati nell'elenco devono riportare sia il costo complessivo dell'intervento, sia l'importo del contributo concedibile[11], come derivanti dal quadro economico e dal computo metrico estimativo.

Nel caso degli interventi di demolizione e ricostruzione – fermi restando i costi ammissibili di cui alle precedenti lettere a, b, c, a cui vanno aggiunti i costi relativi alle opere di demolizione – qualora la volumetria del nuovo edificio risulti maggiore di quella dell'edificio esistente, per la necessità di adeguarsi a requisiti normativi inderogabili, l'importo del contributo concedibile può essere rimodulato in proporzione al volume dell'edificio esistente, maggiorato fino a un massimo del 10 per cento.

Ferme restando tutte le indicazioni di cui sopra, saranno ammesse a finanziamento unicamente le spese sostenute entro e non oltre il 31 dicembre 2028. Ciascuna Amministrazione destinataria dei finanziamenti sarà tenuta a garantire - per le spese non ammesse a finanziamento, nonché per le eventuali variazioni in aumento del costo complessivo dell'intervento rispetto all'importo del finanziamento riconosciuto - la copertura economica necessaria, al fine di assicurare, in ogni caso, il completamento dell'intervento proposto, restituendo un'opera agibile, funzionale e fruibile.

Individuazione degli interventi ammissibili a finanziamento

Ai fini della formazione della graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, entro il termine di 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto di approvazione del Programma del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, ciascuna Amministrazione trasmette il proprio elenco di interventi contenente le informazioni relative alla attribuzione dei punteggi a ciascun edificio pubblico in base ai criteri indicati nella tabella 4.

È possibile proporre un numero massimo di 20 interventi.

[11] Il contributo concedibile è da intendersi come pari alla somma delle voci di costo ammissibili, fermo restando quanto rappresentato con riferimento agli interventi di demolizione.

Assegnazione delle risorse del Fondo per gli interventi

Sulla base degli elenchi pervenuti dalle Amministrazioni, entro 60 giorni dalla loro acquisizione, è elaborata la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, corredati del relativo Codice unico di progetto e del cronoprogramma di realizzazione, da approvarsi, entro i successivi 30 giorni, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, trasmesso per informativa al Ministero dell'economie e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato.

Sono ammessi a finanziamento gli interventi utilmente collocatisi in graduatoria, fino a concorrenza delle risorse disponibili per le annualità 2024-2028 e sono finanziati entro i limiti delle disponibilità del Fondo in ciascuna annualità.

2.1.b.iii Potenziamento dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39

L'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ha istituito un Fondo per l'avvio di un Piano nazionale di prevenzione sismica con uno stanziamento iniziale di 963,504 milioni di euro per le prime sette annualità (2010-2016), a cui poi è seguito un rifinanziamento avvenuto con le leggi di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 e 30 dicembre 2021, n. 234, risultandone, al momento, un Fondo complessivo per le annualità 2010-2029 pari a 1.713,504 milioni di euro.

L'attuazione del Piano ex art.11 è coordinata dal Dipartimento della protezione civile e regolata attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri e, successivamente all'emanazione del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, attraverso ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 7 febbraio 2024, è previsto il potenziamento delle attività di prevenzione strutturale tra quelle finanziate dal Piano nazionale di cui al citato art. 11.

Tale potenziamento andrà a sommarsi con le risorse del Fondo ancora da disciplinare per le diverse annualità, senza alterare la disciplina del Fondo stesso.

Criteri e tempistiche di utilizzo delle suddette risorse saranno definiti mediante appositi provvedimenti, emanati in linea a quanto previsto nel secondo periodo del comma 472 dell'articolo 1 della legge di bilancio 234 del 30 dicembre 2021.

È opportuno richiamare che le risorse del Fondo sono rivolte ad attività di prevenzione strutturale e non strutturale:

a) studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza, come attività di prevenzione non strutturale a supporto del governo del territorio e della pianificazione di emergenza;

b) interventi di riduzione della vulnerabilità (rafforzamento locale, miglioramento sismico, demolizione/ricostruzione) su edifici e opere infrastrutturali pubbliche d'interesse strategico per finalità di protezione civile e/o rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso;

c) interventi di riduzione della vulnerabilità (rafforzamento locale, miglioramento sismico, demolizione/ricostruzione) su edifici privati a destinazione residenziale e per attività produttive;

d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio simico, riservati a infrastrutture (es. ponti, viadotti) di interesse strategico in caso di emergenza.

Si evidenzia che le linee d'azione c) e d) sono state soppresse, rispettivamente, nel 2021 e nel 2016 e, pertanto, le ultime due ordinanze emanate sono rivolte alle prime due linee d'azione a) microzonazione sismica e b) interventi di riqualificazione sismica sul patrimonio pubblico.

Con l'O.P.C.M. n. 3843 del 19 gennaio 2010 è stata istituita una Commissione di esperti del rischio sismico che ha definito obiettivi e criteri generali di un'efficace azione di prevenzione da attuare con le risorse messe a disposizione dal Fondo. La strategia dettata dal Piano si è focalizzata sulla riduzione delle perdite di vite umane come obiettivo prioritario. Per questo, gli stanziamenti sono destinati ai Comuni a più elevata pericolosità sismica, ossia quelli nei quali l'accelerazione massima al suolo in condizioni di terreno libero e pianeggiante "ag" corrispondente a un periodo di ritorno di 475 anni è pari o superiore a 0,125 g (3.846 comuni di cui 709 in zona sismica 1, 2.220 in zona sismica 2, 917 in zona sismica 3).

La gestione del Fondo articolo 11, potenziato con le risorse derivanti dal presente programma, segue la disciplina definita dalle ordinanze attuative del Fondo stesso.

2.1.b.iv Criteri di ripartizione delle risorse per le verifiche di vulnerabilità

Le risorse stanziate per l'annualità 2024 sono destinate principalmente al finanziamento di verifiche di vulnerabilità, e in una parte di minore entità al finanziamento di una prima serie di interventi strutturali di riduzione rischio sismico.

Appare utile ricordare che l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, che ha aggiornato la normativa per le costruzioni in zona sismica, ha reso obbligatorie, a cura dei rispettivi proprietari, le verifiche di vulnerabilità su edifici e opere di interesse strategico e rilevante realizzati prima del 1984, in via prioritaria su zone sismiche 1 e 2 (a meno di classificazione sismica del comune variata successivamente in senso sfavorevole).

Al fine di consentire una programmazione delle verifiche di vulnerabilità, con successivo provvedimento (Circolare DPC/SISM/0031471 del 21 aprile 2010) il Dipartimento della protezione civile ha avviato un censimento delle opere e degli edifici strategici e rilevanti attraverso una schedatura di Livello 0, contenente, tra le altre, le seguenti informazioni:

- dati dimensionali (numero di piani, altezza, superficie);
- anno di progettazione, anno di ultimazione, eventuali interventi pregressi;
- tipologia costruttiva;
- dati di esposizione;
- dati geomorfologici;
- destinazione d'uso.

Il Dipartimento della protezione civile, negli anni, ha curato il recepimento di queste informazioni, popolando un database che al momento per gli edifici consta di 58.320 schede.

Tali informazioni rappresentano una solida base di partenza per stimare la ripartizione delle risorse finanziarie tra le diverse Amministrazioni.

I criteri di ripartizione di una parte delle risorse per il 2024 del Fondo per il finanziamento del programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici sono stati formulati sulla base delle informazioni attualmente disponibili nella suddetta banca dati, e complete di tutti i dati necessari ai fini del riparto. In totale le schede prese in esame ammontano a complessivi 18.098 edifici di interesse strategico e rilevante. A questa banca dati si aggiunge un limitato ulteriore elenco di edifici, corredato di informazioni utili al riparto, fatto pervenire dal Ministero della giustizia, in riscontro alla richiesta rivolta a tutti i componenti della Cabina di coordinamento di verificare ed eventualmente integrare i dati di competenza.

In Appendice è riportato il dettaglio dei criteri di ripartizione seguiti, e quindi la ripartizione risultante, relativamente alla quota parte delle risorse destinata alle verifiche di vulnerabilità.

Alla dotazione finanziaria prevista per l'esecuzione delle verifiche di vulnerabilità si affiancano, già per l'annualità 2024, risorse specificatamente destinate ad interventi strutturali di riduzione rischio sismico. Sebbene la parte più cospicua dei finanziamenti destinati agli interventi sia prevista per le annualità successive, le risorse stanziate per il 2024 consentono un'immediata programmazione dei primi interventi, individuati come prioritari, sulla base della graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie a disposizione.

2.2 Quadro finanziario

La proposta di Programma prevede una articolazione del quadro finanziario sul periodo pluriennale 2024-2028 previsto dalla norma istitutiva riassunto nella tabella 5, che riflette la struttura per priorità e linee di azione delineata nella Parte 2.

In particolare, il quadro finanziario conferma che il nucleo centrale della proposta di Programma riguarda gli interventi strutturali di riduzione del rischio sismico degli edifici pubblici, ai quali è destinato il 77,7 per cento delle risorse disponibili, pari a 221,5 milioni di euro. Una ulteriore quota pari al 10 per cento del totale delle risorse finanziarie (corrispondente a 28,5 milioni di euro), è destinata al potenziamento degli interventi attuati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, mentre per le verifiche di vulnerabilità degli edifici pubblici è programmata una quota pari al 12,3 per cento (corrispondente a 35 milioni di euro).

Tabella 5 *- Quadro finanziario (dati in euro)*

		Annualità del programma																	
		2024			**2025**			**2026**			**2027**			**2028**			**Totale**		
		Tip. A	**Tip. B**	**Tip. C**	**Tip. A**	**Tip. B**	**Tip. C**	**Tip. A**	**Tip. B**	**Tip. C**	**Tip. A**	**Tip. B**	**Tip. C**	**Tip. A**	**Tip. B**	**Tip. C**	**Tip. A**	**Tip. B**	**Tip. C**
Linee di azione	**Interventi strutturali di riduzione rischio sismico**	10.000.000			52.875.000			52.875.000			52.875.000			52.875.000			221.500.000		
	Potenziamento art. 11	0			7.125.000			7.125.000			7.125.000			7.125.000			28.500.000		
	Verifiche di vulnerabilità	35.000.000		0	0,00			0,00			0,00			0,00			35.000.000		
	Totale	**45.000.000**			**60.000.000**			**60.000.000**			**60.000.000**			**60.000.000**			**285.000.000**		

Nota: si considerano le seguenti tipologie degli edifici pubblici oggetto di interventi:

- tipologia A: edifici pubblici strategici
- tipologia B: edifici pubblici rilevanti
- tipologia C: altri edifici pubblici

Aspetti di attuazione e governance del Programma

a. Profili generali di attuazione e governance del Programma

L'attività di impulso, coordinamento nonché di monitoraggio complessivo nella fase di attuazione del Programma è assicurato dalla Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, la quale costituisce il tavolo di confronto interistituzionale tra le Amministrazioni coinvolte, a diverso titolo, nell'esecuzione degli interventi, con l'obiettivo di sostenere l'orientamento al conseguimento dei risultati di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici e di valorizzare le buone pratiche.

La governance del Programma prevede l'azione coordinata di Amministrazioni centrali ed Enti territoriali, in ragione delle competenze e delle responsabilità ripartite, nell'attuale assetto ordinamentale, tra i diversi livelli di governo.

Tale modalità attuativa del Programma si rivela efficiente ed efficace, stante la profonda interdipendenza tra le competenze istituzionali attribuite ai diversi livelli di governo, e risponde pienamente ai principi di sussidiarietà e di leale cooperazione.

Alla Cabina di coordinamento compete **monitorare l'attuazione del Programma**; a tal fine, si riunisce almeno una volta all'anno ed esamina le questioni che incidono sull'attuazione del Programma nell'ottica del conseguimento dei relativi obiettivi.

In particolare, la Cabina di coordinamento:

i) esamina le relazioni annuali trasmesse dalle Amministrazioni responsabili sullo stato di avanzamento dell'attuazione del Programma;

ii) esamina e approva eventuali proposte di modifica del Programma, limitatamente ad aspetti meramente operativi, avanzate dai Componenti della Cabina medesima;

iii) formula eventuali proposte di modifica sostanziale del Programma al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare che le adotta con proprio provvedimento;

iv) può rivolgere raccomandazioni alle Amministrazioni responsabili nell'ottica del conseguimento degli obiettivi del Programma;

v) promuove le possibili sinergie con ulteriori programmi e interventi finanziati con risorse del bilancio statale e dell'Unione europea.

Con riferimento all'attività di ricognizione di cui alla Parte 1 del Programma, sono **soggetti responsabili** dell'attuazione le Amministrazioni e gli Enti assegnatari delle risorse del bilancio statale esplicitamente destinate alla finalità della prevenzione del rischio sismico. Detti soggetti provvedono

alla comunicazione e all'aggiornamento delle informazioni indicate nella citata Parte 1 con riferimento agli interventi in corso per la mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici secondo le modalità operative definite da apposite linee guida. Le stesse Amministrazioni trasmettono annualmente alla Cabina di coordinamento, per quanto di competenza, una relazione sulle informazioni comunicate.

Con riferimento alle attività previste nella Parte 2 del Programma, sono **soggetti responsabili** le Amministrazioni centrali che, in ragione della funzione pubblica svolta, risultano assegnatarie di una quota delle risorse finanziarie del Programma, di cui al Fondo istituito con la citata legge n. 213 del 2023 (articolo 1, comma 400). Alle stesse sono affidate i seguenti compiti principali:

i) adottare gli atti che consentano, nell'ambito delle priorità e delle linee d'azione e nel rispetto dei criteri stabiliti dal Programma, la realizzazione delle verifiche di vulnerabilità e la redazione dell'elenco degli interventi strutturali di riduzione rischio sismico sugli immobili di propria pertinenza;

ii) adottare gli atti che consentano l'individuazione delle Amministrazioni responsabili della esecuzione degli interventi (di seguito, **soggetti attuatori**);

iii) assicurare il necessario coordinamento, monitoraggio e controllo della realizzazione della parte del Programma da attuare con la quota di risorse di cui sono assegnatarie;

iv) gestire il circuito finanziario;

v) redigere una relazione annuale sullo stato di avanzamento dell'attuazione del Programma. Con riferimento agli interventi nella predetta relazione, oltre ai CUP, sono riportati gli eventuali soggetti attuatori e le risorse impegnate ed erogate.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 402, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, alla linea di azione relativa al potenziamento del Fondo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 si applicano le regole gestorie proprie del medesimo Fondo.

b. Soggetti responsabili, soggetti attuatori, modalità di monitoraggio e sorveglianza delle attività della Parte 2

I soggetti responsabili del Programma potranno assumere direttamente il ruolo di soggetti attuatori delle attività finanziate, sulla base del riparto stabilito, oppure potranno a loro volta ripartire i fondi a favore di uno o più soggetti attuatori. I soggetti responsabili ed i soggetti attuatori, per quanto di rispettiva competenza, si assumono gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione delle attività svolte, secondo le modalità previse dal Programma.

Il Programma individua le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalità di recupero e rimodulazione dei finanziamenti, **ferme rimanendo le regole gestionali vigenti** in relazione alla quota di risorse destinate all'integrazione dei piani di intervento già in essere, con cui il Programma è chiamato a coordinarsi. Come noto, e già richiamato, infatti, all'attuazione del programma possono concorrere risorse già disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale, nonché risorse dell'Unione europea e nazionali della coesione allo scopo destinate.

Il monitoraggio del Programma ha come finalità principale la verifica dello stato di attuazione, valutandone l'efficacia in termini di conseguimento degli obiettivi, anche al fine di proporre, ove opportuno, azioni correttive e permettere, quindi, ai soggetti responsabili e alla Cabina di coordinamento gli adeguamenti necessari. Infatti, il monitoraggio è la base informativa necessaria per un processo di rimodulazione che sia in grado di anticipare e governare gli scostamenti dal percorso verso il conseguimento dei risultati attesi. Il monitoraggio riveste altresì un ruolo fondamentale nell'ambito della trasparenza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Il monitoraggio, nell'ambito del quale gli interventi sono identificati mediante il Codice Unico di Progetto, è eseguito mediante una periodica rendicontazione sull'andamento delle attività e sull'impiego dei fondi, eseguita a cura dei soggetti attuatori e sottoposta alla valutazione dei soggetti responsabili, e successivamente presentata alla Cabina di coordinamento, anche utilizzando i dati presenti nei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato.

I soggetti responsabili assumono tutte le iniziative che ritengono opportune o necessarie ai fini della corretta implementazione del Programma, sulla base dei propri strumenti operativi, delle proprie procedure interne e della propria organizzazione amministrativa, e nel rispetto delle disposizioni comuni indicate dal Programma in materia di vigilanza e controllo. I soggetti responsabili devono prevedere meccanismi di recupero delle risorse non correttamente impiegate e, nel rispetto dei requisiti indicati nella Parte 2, paragrafo 2.1.b.ii.

La Cabina di coordinamento valuta l'efficacia e la tempestività dell'impiego delle risorse ripartite, eventualmente promuovendo azioni correttive, ove necessario, richiedendo ai soggetti responsabili il recupero delle risorse.

c. Modalità di revoca connesse alle attività della Parte 2

Al fine di salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi del Programma nonché di assicurare l'espletamento delle attività comprese in ciascuna Linea d'azione nei tempi previsti, comunque compatibili con la necessità di assicurare il funzionamento degli edifici pubblici, sono poste in essere tutte le più opportune forme di revoca e recupero dei contributi.

La revoca è identificabile con l'esclusione totale o parziale di un intervento dagli strumenti di attuazione del Programma e la conseguente riallocazione dei relativi importi. La revoca può avvenire a seguito di un provvedimento delle Amministrazioni responsabili del finanziamento nei confronti del soggetto attuatore, a causa di:

– irregolarità rilevata nell'ambito delle attività di controllo e monitoraggio, ovvero qualora il soggetto attuatore non abbia proceduto al corretto inserimento dei dati nel sistema di monitoraggio previsto;

– mancato espletamento del servizio o realizzazione del progetto o di parte di esso entro il 31 dicembre 2028;

– utilizzo totale o parziale delle risorse per finalità diverse dai motivi della concessione, senza preventivo nulla osta da parte del soggetto responsabile;

– rinuncia da parte del soggetto attuatore.

Tutti i casi di revoca del finanziamento comportano l'obbligo per il soggetto attuatore di restituire le somme già corrisposte, secondo le indicazioni che saranno fornite dalle Amministrazioni responsabili, al netto di quelle legittimamente spese e rendicontate ai fini della realizzazione dell'intervento. Si procede conseguentemente alla riallocazione delle risorse recuperate su altri interventi aventi i requisiti indicati nella Parte 2, paragrafo 2.1.b.ii e secondo l'ordine in graduatoria qualora l'anno finanziario di effettivo utilizzo coincida con quello di restituzione delle somme. Le risorse non oggetto di riallocazione ai sensi del periodo precedente devono essere riversate al bilancio dello Stato per restarne definitivamente acquisite.

Nello specifico, se a seguito delle attività di controllo effettuate dalla Amministrazione responsabile, si riscontri l'effettiva sussistenza di irregolarità, ritardi o inadempimenti, il soggetto responsabile procede a comunicare la revoca del finanziamento concesso al soggetto attuatore. Successivamente, l'Amministrazione responsabile emana il relativo provvedimento di revoca totale o parziale del finanziamento e, nel caso di risorse già erogate, ove necessario, mette in atto la procedura di recupero dell'importo versato. Analoga procedura si applica in conseguenza della rinuncia da parte dei soggetti attuatori.

Nei casi in cui il soggetto responsabile del finanziamento coincida con il soggetto attuatore, questo è comunque obbligato al rispetto degli adempimenti relativi al monitoraggio degli interventi, al rispetto dei tempi previsti per il completamento degli interventi e delle regole di utilizzo delle risorse.

APPENDICE

La procedura di ripartizione delle risorse destinate all'esecuzione di verifiche di vulnerabilità degli edifici prevede le seguenti fasi:

Fase (i): Ogni edificio della banca dati viene associato ad una Amministrazione competente tra i vari Ministeri e l'Agenzia del demanio, sulla base della destinazione d'uso riportata nella scheda di Livello 0.

Fase (ii): Ad ogni edificio viene associata una cubatura pesata in funzione di un indice sintetico di rischio sismico calcolato a partire dalle informazioni presenti nelle schede di Livello 0.

Fase (iii): La ripartizione delle risorse è effettuata su base percentuale in funzione della cubatura complessiva, pesata come indicato al punto precedente, associata a ciascun Ministero/Agenzia del demanio.

Nel seguito viene riportata una descrizione delle singole fasi.

Fase (i) – Associazione degli edifici alle singole Amministrazioni.

L'associazione degli edifici è effettuata sulla base delle destinazioni d'uso riportate nelle schede di livello 0. Ai fini dell'associazione sono stati considerati gli 8 Ministeri partecipanti alla Cabina e l'Agenzia del demanio, atteso che la conferenza delle Regioni, UPI ed ANCI supportando l'attuazione della misura a livello locale, si configurano come beneficiari indiretti.

Nel caso di destinazioni d'uso molto ampie, contenenti al loro interno diverse fattispecie di destinazioni riconducibili ad Amministrazioni diverse, si è proceduto a definire delle sub-ripartizioni al fine di pervenire ad associazioni più coerenti.

La Tabella A1 illustra per ogni Ente le destinazioni d'uso considerate e il numero di edifici associati a ciascuna destinazione. La Tabella A2 illustra la sub-ripartizioni effettuate per alcune destinazioni d'uso.

Tabella A1 *- Associazione Amministrazione/Codici d'uso – Numero di edifici*

AMMINISTRAZIONE	EDIFICI DI COMPETENZA
AGENZIA DEMANIO	**495**
S31 - Attività collettive civili - Stato (uff. tecnici)	133
S32 - Attività collettive civili - Stato (uff. amm.vi)	362
MINISTERO CULTURA	**659**
S41 - Attività collettive civili	659
MINISTERO DIFESA	**29**

S50 - Attività collettive militari	29
MINISTERO GIUSTIZIA	**63**
S30 - Attività collettive civili	1
S32 - Attività collettive civili - Stato (uff. amm.vi)	13
S37 - Attività collettive civili - Sede comunale decentrata	1
S38 - Attività collettive civili - Prefettura	5
S40 - Attività collettive civili - Centro civico	1
S42 - Attività collettive civili - Carceri	42
MINISTERO INFRASTRUTTURE	**1327**
S80 - Strutture per mobilità e trasporto	730
S81 - Strutture per mobilità e trasporto - Stazione ferrovia	128
S82 - Strutture per mobilità e trasporto - Stazione autobus	6
S83 - Strutture per mobilità e trasporto - Stazione aeroporto	360
S84 - Strutture per mobilità e trasporto - Stazione navale	103
MINISTERO INTERNO	**3580**
S33 - Attività collettive civili - Regione	64
S34 - Attività collettive civili - Provincia	93
S35 - Attività collettive civili - Comunità montana	70
S36 - Attività collettive civili - Municipio	1464
S37 - Attività collettive civili - Sede comunale decentrata	399
S38 - Attività collettive civili - Prefettura	40
S52 - Attività collettive militari - Carabinieri e PS	603
S53 - Attività collettive militari - VVF	148
S54 - Attività collettive militari - GdF	462
S55 - Attività collettive militari - CFS	237
MINISTERO ISTRUZIONE	**9346**
S00 - Strutture per l'istruzione	846
S01 - Strutture per l'istruzione - Nido	588
S02 - Strutture per l'istruzione - Materna	2245
S03 - Strutture per l'istruzione - Elementare	2810
S04 - Strutture per l'istruzione - Media inferiore	1431
S05 - Strutture per l'istruzione - Media superiore	164
S06 - Strutture per l'istruzione - Liceo	521

S07 - Strutture per l'istruzione - Professionale	283
S08 - Strutture per l'istruzione - Ist. Tecnico	439
S12 - Strutture per l'istruzione - Uffici	19
MINISTERO SALUTE	**2315**
S20 - Strutture ospedaliere e sanitarie	661
S21 - Strutture ospedaliere e sanitarie - Ospedale	587
S22 - Strutture ospedaliere e sanitarie - Casa di cura	385
S23 - Strutture ospedaliere e sanitarie - Presidio, Ambulatorio	482
S24 - Strutture ospedaliere e sanitarie - ASL	134
S25 - Strutture ospedaliere e sanitarie - INAM, INPS	66
MINISTERO UNIVERSITÀ	**284**
S09 - Strutture per l'istruzione - Università (umanistiche)	124
S10 - Strutture per l'istruzione - Università (scientifiche)	140
S11 - Strutture per l'istruzione - Accademia e conservatorio	20
Totale complessivo	**18098**

Tabella A2 *- Sub-ripartizioni effettuate per alcuni codici d'uso*

AGENZIA DEMANIO
S31 - Attività collettive civili - Stato (uff. tecnici)
S31 (A) - Attività collettive civili - Stato (uff. tecnici) - Uffici Agenzia del Territorio
S31 (B) - Attività collettive civili - Stato (uff. tecnici) - Uffici Provveditorato OO.PP.
S31 (C) - Attività collettive civili - Stato (uff. tecnici) - Uffici Motorizzazione Civile
S32 - Attività collettive civili - Stato (uff. amm.vi)
S32 (A) - Attività collettive civili - Stato (uff. amm.vi) - Uffici Agenzia delle Entrate
S32 (B) - Attività collettive civili - Stato (uff. amm.vi) - Uffici Comunali
S32 (C) - Attività collettive civili - Stato (uff. amm.vi) - Uffici del Governo
MINISTERO CULTURA
S41 - Attività collettive civili
S41 (A) - Attività collettive civili - Museo, biblioteca
S41 (B) - Attività collettive civili - Chiese
S41 (C) - Attività collettive civili – Archivio
MINISTERO DIFESA
S50 - Attività collettive militari

MINISTERO GIUSTIZIA
S30 - Attività collettive civili S30 (A) - Attività collettive civili - Tribunale
S32 - Attività collettive civili - Stato (uff. amm.vi) - Tribunale
S37 - Attività collettive civili - Sede comunale decentrata - Tribunale
S38 - Attività collettive civili – Prefettura – Tribunale
S40 - Attività collettive civili - Centro civico - Tribunale
S42 - Attività collettive civili - Carceri
MINISTERO INFRASTRUTTURE
S80 - Strutture per mobilità e trasporto
S81 - Strutture per mobilità e trasporto - Stazione ferrovia
S82 - Strutture per mobilità e trasporto - Stazione autobus
S83 - Strutture per mobilità e trasporto - Stazione aeroporto
S84 - Strutture per mobilità e trasporto - Stazione navale
MINISTERO INTERNO
S33 - Attività collettive civili - Regione
S34 - Attività collettive civili - Provincia
S35 - Attività collettive civili - Comunità montana
S36 - Attività collettive civili S36 (A) - Attività collettive civili - Municipio
S37 - Attività collettive civili S37 (B) - Attività collettive civili - Sede comunale decentrata
S38 - Attività collettive civili S38 (A) - Attività collettive civili – Prefettura
S52 - Attività collettive militari - Carabinieri e PS
S53 - Attività collettive militari - VVF
S54 - Attività collettive militari - GdF
S55 - Attività collettive militari - CFS
MINISTERO ISTRUZIONE
S00 - Strutture per l'istruzione
S01 - Strutture per l'istruzione - Nido
S02 - Strutture per l'istruzione - Materna
S03 - Strutture per l'istruzione - Elementare

S04 - Strutture per l'istruzione - Media inferiore
S05 - Strutture per l'istruzione - Media superiore
S06 - Strutture per l'istruzione - Liceo
S07 - Strutture per l'istruzione - Professionale
S08 - Strutture per l'istruzione - Ist. Tecnico
S12 - Strutture per l'istruzione - Uffici
MINISTERO SALUTE
S20 - Strutture ospedaliere e sanitarie
S21 - Strutture ospedaliere e sanitarie - Ospedale
S22 - Strutture ospedaliere e sanitarie - Casa di cura
S23 - Strutture ospedaliere e sanitarie - Presidio, Ambulatorio
S24 - Strutture ospedaliere e sanitarie - ASL
S25 - Strutture ospedaliere e sanitarie - INAM, INPS
MINISTERO UNIVERSITÀ
S09 - Strutture per l'istruzione - Università (umanistiche)
S10 - Strutture per l'istruzione - Università (scientifiche)
S11 - Strutture per l'istruzione - Accademia e conservatorio

Fase (ii) –Formulazione degli Indici percentuali di ripartizione.

La procedura in dettaglio prevede i seguenti passi:

1) per ogni edificio si calcola un punteggio "*rischio edificio*" ottenuto sommando i seguenti 3 addendi:

   a) termine di "*zona sismica*": calcolato attribuendo un punteggio decrescente da 10 (Zona 1) a 0 (Zona 4), a seconda della zona sismica in cui è ubicato l'edificio, secondo l'aggiornamento al 2024 della mappa di classificazione sismica (Tabella A3);

   b) termine "*vulnerabilità*": calcolato attribuendo un punteggio da 0 a 10 ottenuto incrociando tipologia costruttiva e anno di progettazione, come riportato in Tabella A4;

   c) termine "*esposizione*": calcolato attribuendo un punteggio da 0 a 10 proporzionale al numero di occupanti l'edificio desunto dalla scheda di Livello 0 (attribuendo un valore massimo di 10 al raggiungimento del valore di 1000 occupanti, valore quest'ultimo corrispondente alla somma della media e della deviazione standard del campione; al di sopra di 1000 occupanti il punteggio viene mantenuto costante e pari a 10);

2) per ogni edificio di moltiplica il rispettivo volume per il punteggio "rischio edificio" di cui al punto 1), ottenendo un "*volume pesato*";

3) si sommano i volumi pesati degli edifici associati a ciascuna Amministrazione e si calcola l'incidenza percentuale per ciascuna Amministrazione sul totale dei volumi pesati. Tale rapporto fornisce "*l'indice di ripartizione percentuale per Amministrazione*".

Tabella A3 -

Punteggio "zona sismica"

ZONA_SISMICA	PUNTEGGIO
2	5
3	1
4	0
1	10
3S	2
3B	2
2A-3A-3B	3
2B	6
3A	2
2A-2B	6
2A	6

Tabella A4 -

Punteggio "vulnerabilità'"

ANNO_PROG	COD_MAT_STRUT	PUNTEGGIO
< 1919	A (c.a.), G (prefabb.), H (altro)	10
1920-1945		8
1946-1961		6
1962-1971		5
1972-1981		3
1982-1984		2
> 1984		0
< 1919	B (acciaio), C (acciaio-cls), E (legno)	9
1920-1945		8
1946-1961		6
1962-1971		4
1972-1981		2
1982-1984		1
> 1984		0
< 1919	D (muratura), F (mista mur. e c.a.)	10
1920-1945		9
1946-1961		7
1962-1971		6
1972-1981		4
1982-1984		3
> 1984		0

Fase (iii) –Ripartizione delle risorse tra le Amministrazioni.

Applicando i criteri di cui alle fasi (i) e (ii) si perviene agli indici percentuali di ripartizione delle risorse tra gli otto Ministeri e l'Agenzia del demanio che sono illustrati nell'istogramma di Figura A1.

Le quote risultanti calcolate sulle risorse disponibili, pari a 35 milioni di euro ovvero al 78 per cento dei 45 milioni di euro destinati alle verifiche, come da quadro finanziario riportato al precedente paragrafo 2.2, sono riportate in Tabella A5.

Figura A1 *– Ripartizione delle risorse per le verifiche di vulnerabilità*

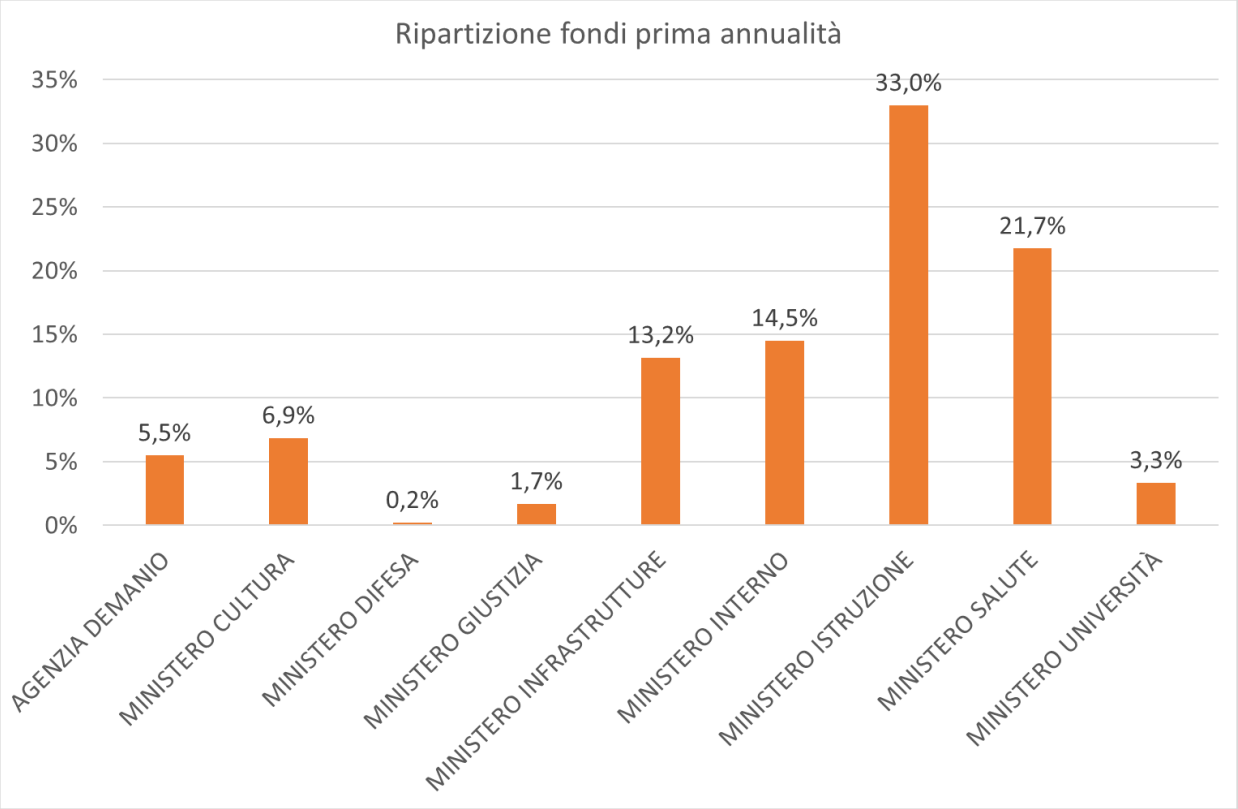


Tabella A5 *- Ripartizione delle risorse per le verifiche di vulnerabilità (dati in euro)*

AMMINISTRAZIONE	INCIDENZA	ASSEGNAZIONE
AGENZIA DEMANIO	5,5%	1.921.929 €
MINISTERO CULTURA	6,9%	2.403.188 €
MINISTERO DIFESA	0,2%	74.677 €
MINISTERO GIUSTIZIA	1,7%	588.089 €
MINISTERO INFRASTRUTTURE	13,2%	4.611.244 €
MINISTERO INTERNO	14,5%	5.076.741 €
MINISTERO ISTRUZIONE	33,0%	11.545.920 €
MINISTERO SALUTE	21,7%	7.609.302 €
MINISTERO UNIVERSITÀ	3,3%	1.168.910 €
	100%	**35.000.000 €**